

Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Ufficio Studio Normativa

  
IPOST-0353646-23/01/2009

Ai Responsabili degli Uffici  
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Sede

Al Dirigente del Servizio  
Gestione Previdenziale  
Dott. Tullio Pirone  
Sede

### **NOTA OPERATIVA N. 1**

**Oggetto: Pagamento trattamenti pensionistici – Anno 2009**

Al fine di garantire il necessario adeguamento dei trattamenti pensionistici alle novità introdotte dalla recente normativa di settore, si forniscono le seguenti indicazioni.

#### **1) ATTRIBUZIONE DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA IN VIA PREVISIONALE PER L'ANNO 2008**

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 novembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 novembre 2008 è stata determinata, all'art.1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 in misura pari al 1,7% dal 1 gennaio 2008.

Con lo stesso decreto, all'art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l'anno 2008 in misura pari al 3,3% dal 1 gennaio 2009, salvo congruaggio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Come già precisato nella nota operativa n. 1 del 2008, del 17/01/2008, la legge 3 agosto 2007, n. 127 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", ha modificato l'attuale disciplina concernente il calcolo della perequazione automatica sulle pensioni, disponendo, all'art. 5, comma 6, quanto segue:

“per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento”.

La perequazione automatica sarà attribuita anche sulle pensioni di ammontare superiore ad otto volte il trattamento minimo Inps, pari a complessivi euro 3.542,88 mensili, atteso che la disposizione limitativa di cui all'art. 1, comma 19, della Legge 247/2007 riguardava soltanto l'anno 2008.

Viene stabilita nella misura definitiva dell'1,7% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2007, rispetto alla misura percentuale stabilita in via previsionale pari all'1,6%, con effetto dal 1° gennaio 2008. Di conseguenza, per l'anno 2008 sarà dovuto un conguaglio pari allo 0,1% per la rivalutazione delle pensioni rispetto a quanto stabilito in via previsionale.

A tale proposito si informa che l'ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d'importo di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come successivamente modificate, è pari a € 443,56 per l'anno 2008 (importo annuo € 5.766,28) e a € 458,20 per l'anno 2009 (importo annuo € 5.962,60).

Pertanto il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:

#### ANNO 2008

1,7% sull'importo mensile non eccedente	EURO 2.180,70
1,275% sull'importo mensile compreso tra	EURO 2.180,71 e fino a EURO 3.489,12
Aumento variabile fino al “limite perequato”	da EURO 3.489,13 a EURO 3.542,88
Oltre EURO 3.542,88	nessun aumento

#### ANNO 2009

3,30% sull'importo mensile non eccedente	EURO 2.217,80
2,475% sull'importo mensile oltre	EURO 2.217,80

**2) CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO**  
**- ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE N. 335/95 - tabella F**

Si riportano, qui di seguito, gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in € 443,56 e in Euro 458,20 da applicare rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.

**ANNO 2008**

Fino a	Euro 17.298,84		100%
da	Euro 17.298,85	a Euro 23.065,12	75%
da	Euro 23.065,13	a Euro 28.831,40	60%
da	Euro 28.831,41	in poi	50%

**ANNO 2009**

Fino a	Euro 17.869,80		100%
da	Euro 17.869,81	a Euro 23.826,40	75%
da	Euro 23.826,41	a Euro 29.783,00	60%
da	Euro 29.783,01	in poi	50%

**3) ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS (ART. 6 LEGGE 11/11/1983, N. 638) DELLE PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ LIQUIDATE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724**

Si riportano i limiti di reddito definitivi stabiliti per l'anno 2008 e si comunicano quelli stabiliti in via previsionale per l'anno 2009 per l'applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell' A.G.O

## REDDITO PERSONALE

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
		DA	A	
2008	Fino a € 5.766,28	Oltre € 5.766,28	fino a € 11.532,56	Oltre € 11.532,56
2009	Fino a € 5.956,60	Oltre € 5.956,60	fino a € 11.913,20	Oltre a € 11.913,20

## REDDITO CUMULATO CON QUELLO DEL CONIUGE

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
		DA	A	
2008	Fino a € 17.298,84	Oltre € 17.298,84	fino a € 23.065,12	Oltre € 23.065,12
2009	Fino a € 17.869,80	Oltre € 17.869,80	Fino a € 23.826,40	Oltre € 23.826,40

**4) LIMITI DI REDDITO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AGLI ORFANI MAGGIORENNI INABILI DI DIPENDENTI O PENSIONATI AVENTE DECORRENZA DAL 17 AGOSTO 1995**

Per l'anno 2009 il limite di reddito per essere considerati "a carico", ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all'importo annuo di Euro 14.886,28; l'importo annuo relativo all'anno 2008 è stato rideterminato in euro 14.480,81 per effetto dell'applicazione della percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni pari, per l'anno 2007, all' 1,7%.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza, il limite su indicato va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, che ammonta, dal 1° luglio 2006, a € 422,19 mensili ed è pari a € 430,63 mensili a decorrere dal 1° luglio 2007 e ad € 457,67 mensili dal 1° gennaio 2008

Per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2009 all'importo di € 14.886,28 deve essere sommato quello dell'indennità di accompagnamento pari a € 457,67 dal 1° gennaio 2008. Si ricorda che l'assegno in questione spetta per dodici mensilità.

**5) ADEGUAMENTO DEGLI ASSEGNI ACCESSORI ANNESSI ALLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE DI PRIMA CATEGORIA**

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria sono elevati, con effetto dal 1° gennaio 2009, in misura pari al 3,04% corrispondente all'incremento percentuale dell'adeguamento automatico per l'anno 2009 delle pensioni di guerra, come indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro-Direzione Centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro con circolare n. 864 del 2 dicembre 2008.

**6) MAGGIORAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1988, N. 544, COME MODIFICATO DALL'ART. 69, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388**

Si riportano di seguito i limiti di reddito relativi all'anno 2008 (definitivi) e 2009 (provvisori)

## LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2008

### A) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 6.102,07	Limite di reddito personale (1) € 6.102,07 Limiti di reddito cumulato (2) € 11.249,81
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2008 pari a € 5.766,28 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 335,79. (2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2008 dell'assegno sociale pari a € 5.147,74.	

### B) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 6.840,60	Limiti di reddito personale (1) € 6.840,60 Limiti di reddito cumulato (2) € 11.988,34
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2008 pari a € 5.766,28 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.074,32. (2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2008 dell'assegno sociale pari a € 5.147,74	

## LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2009

### A) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 6.298,39	Limite di reddito personale (1) € 6.298,39 Limiti di reddito cumulato (2) € 11.446,13
<p>(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2009 pari a € 5.962,60 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 335,79.</p> <p>(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2008 dell'assegno sociale pari a € 5.147,74.</p>	

### B) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 7.036,92	Limiti di reddito personale (1) € 7.036,92 Limiti di reddito cumulato (2) € 12.184,66
<p>(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2009 pari a € 5.962,60 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.074,32</p> <p>(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2009 dell'assegno sociale pari a € 5.147,74</p>	

L'importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati (art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) per l'anno 2008 è pari a € 580. La maggiorazione in questione spettante, come è noto, agli ultrasessantenni, ovvero ultrasessantenni se invalidi totali, viene attribuita a condizione che l'interessato non sia titolare di redditi propri d'imposta superiore a € 7.540,00, o, se trattasi di soggetto coniugato, il reddito, cumulato con quello del coniuge, non deve superare € 12.682,67.

## **7) VARIAZIONE DELLA MISURA DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI**

Come già precisato nella nota operativa n. 1 del 2008, con decreto 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, il Ministro dell'economia e delle Finanze ha provveduto a fissare la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile al 3% in ragione d'anno, con decorrenza dal primo gennaio 2008.

## **8) AGGIORNAMENTO DEL TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE PER L'ANNO 2008. DECORRENZA PENSIONI 2009**

L'art. 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n.335 prevede che il montante contributivo individuale, relativo alla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo, sia determinato applicando alla base imponibile l'aliquota di computo e rivalutando la contribuzione così ottenuta, su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

Per effetto del successivo comma 9, il predetto tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

La variazione media quinquennale del PIL con riferimento al quinquennio precedente l'anno 2008 è risultata pari a 1,034625.

Pertanto, il tasso annuo di capitalizzazione per l'anno 2008, da utilizzare per rivalutare il montante contributivo individuale maturato al 31/12/2007 per decorrenze della pensione dal 01/01/2009 (ultimo giorno di servizio 31/12/2008), è pari a 1,034625.

Nella seguente tabella vengono indicati i tassi di capitalizzazione relativi agli anni dal 1997 al 2008.

<b>Tasso di capitalizzazione relativo all'anno (indicato in parentesi)</b>	<b>da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo al</b>	<b>Decorrenza pensione</b>
<b>1,055871 - (1997)</b>	<b>31 dicembre 1996</b>	<b>1998</b>
<b>1,053597 - (1998)</b>	<b>31 dicembre 1997</b>	<b>1999</b>
<b>1,056503 - (1999)</b>	<b>31 dicembre 1998</b>	<b>2000</b>
<b>1,051781 - (2000)</b>	<b>31 dicembre 1999</b>	<b>2001</b>



<b>1,047781 - (2001)</b>	<b>31 dicembre 2000</b>	<b>2002</b>
<b>1,043698* - (2002)</b>	<b>31 dicembre 2001</b>	<b>2003</b>
<b>1,041614 - (2003)</b>	<b>31 dicembre 2002</b>	<b>2004</b>
<b>1,039272 - (2004)</b>	<b>31 dicembre 2003</b>	<b>2005</b>
<b>1,040506 - (2005)</b>	<b>31 dicembre 2004</b>	<b>2006</b>
<b>1,035386 - (2006)</b>	<b>31 dicembre 2005</b>	<b>2007</b>
<b>1,033937 - (2007)</b>	<b>31 dicembre 2006</b>	<b>2008</b>
<b>1,034625 - (2008)</b>	<b>31 dicembre 2007</b>	<b>2009</b>

\* tasso di capitalizzazione per l'anno 2002 variato rispetto a quello precedentemente comunicato (pari a 1,043679), a seguito comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Capo Area ad interim*

Previdenza e Servizi all'Ut看za

(dott.ssa ~~Simonetta Quaglia~~)

